CNDCEC - CNDCEC
Prot. 13741 del 01/12/2021 - Uscita
Firmatari: **COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo Giugliano (11846)**
Impronta informatica: cfbb5e67d61b65a20996e6d46e66ceda91b0e46cde25f6f4d550f229eb880e07
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari straordinari

CS/FPC/ac Roma,

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli
Via Palatina, 19
00019 Tivoli (RM)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 240/2021_ eventi per assolvere l'obbligo formativo richiesto dall'art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 accreditati come eventi di formazione

Facendo seguito al Vs. richiesta dell'11 novembre 2021 con la quale si chiedono informazioni sulla procedura da adottare per richiedere l'accreditamento dei corsi utili ad assolvere l'obbligo formativo richiesto dall'art. 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, si osserva quanto segue.

Il "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147", trasmesso con l'informativa CNDCEC n. 102 del 15 marzo 2021 (di seguito Regolamento), illustra le caratteristiche che devono possedere i corsi valevoli per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti al fine del loro corretto accreditamento presso il CNDCEC.

In relazione al primo quesito posto si chiarisce che non è richiesto che i corsi siano compresi fra le attività di "formazione" di cui all'articolo 1, comma 5, del Regolamento per la Formazione professionale continua. Tuttavia, in presenza di parti del corso che abbiano ad oggetto le materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore, di durata superiore alle 12 ore, l'Ordine può richiedere l'accreditamento del corso nell'ambito delle attività di "formazione", affinché i partecipanti possano conseguire anche i crediti equipollenti per l'assolvimento dell'obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale previsto per i gestori della crisi dall'articolo 4, comma 5, lettere b) e d) del DM 24 settembre 2014, n. 202.

Per quanto concerne la seconda domanda, in merito alle modalità di erogazione della formazione richiesta agli esperti indipendenti, si informa che lo stesso decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, 28 settembre 2021, alla Sezione IV, prevede che i corsi siano fruibili anche tramite strumenti a distanza che

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 13741 del 01/12/2021 - Uscita
Firmatari: **COSTA ROSARIO GIORGIO (50621410535408966633984079948784553930); VIGANI MARIA RACHELE (17940528); Paolo Giugliano (11846)**
Impronta informatica: cfbb5e67d61b65a20996e6d46e66ceda91b0e46cde25f6f4d550f229eb880e07
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

prevedono verifiche di effettiva ed efficace fruizione ed il Regolamento chiarisce che, ai fini dell'accreditamento, le attività formative a distanza devono essere erogate mediante le piattaforme informatiche autorizzate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la formazione professionale continua.

Con i migliori saluti.

Rosario Giorgio Costa	Paolo Giugliano	Maria Rachele Vigani
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*	*Firmato digitalmente*